

REGOLAMENTO (CEE) N. 2871/71 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1971

che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine
diverse da quelle congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio,
del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle carni bo-
vine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento
(CEE) n. 2838/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,
paragrafo 6, e l'articolo 12, paragrafo 6,

considerando che i prelievi applicabili all'importa-
zione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni
bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati
dal regolamento (CEE) n. 2006/71⁽³⁾ e dai regola-
menti successivi che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle
modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2006/
71 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione
ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore come indicato nell'allegato del
presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento
(CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato
nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti delle voci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II
a) 1 bb) sono quelli corrispondenti alle definizioni
contenute negli articoli 1 bis e 2 del regolamento
(CEE) n. 1025/68⁽⁴⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 286 del 30. 12. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 211 del 17. 9. 1971, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 23. 7. 1968, pag. 9.

ALLEGATO

Prelievi applicabili dal 3 gennaio 1972 all'importazione in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾

[illegible]

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Importo in u.c./100 kg
02.01 (seguito)	33. quarti posteriori :	Peso netto
	aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e e inferiore o pari a 68 kg — essendo questo peso pari o superiore a 38 kg e inferiore o pari a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	4,252
	bbb) altri	4,252
	cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti :	
	11. pezzi non disossati	5,315
02.06	22. pezzi disossati	6,080
	Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	C. altre :	
	I. della specie bovina domestica :	
	a) carni :	
	1. non disossate	5,315
	2. disossate	6,080

(¹) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e dei PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Sono ammessi (e) in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro degli accordi bilaterali per il bestiame di fabbricazione conclusi tra le Comunità europee e rispettivamente la Danimarca e l'Austria.

(b) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera c), del protocollo n. 1 allegato all'accordo commerciale fra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.